

Legge regionale n. 8 del 26 febbraio 2010 – Art. 33

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)

(...)

Art. 33 Ricollocazione del medico non idoneo ai compiti propri della continuità assistenziale .^[31]

1. In coerenza con i principi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 le Aziende Sanitarie Provinciali hanno l'obbligo di ricollocare il medico di continuità assistenziale, cui sia stata riconosciuta l'inabilità specifica ai compiti propri di continuità assistenziale, in altra articolazione organizzativa o in altra struttura distrettuale per attività comunque compatibili con il suo stato di salute.

2. La visita per l'accertamento dello stato di inabilità viene effettuata, anche dietro richiesta dell'interessato, dalla Commissione ex legge 295/90 prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera f) del vigente accordo collettivo nazionale dei Medici di Medicina Generale.

3. I medici con le caratteristiche di cui sopra mantengono l'inquadramento giuridico ed economico della continuità assistenziale.

Note:

^[31] Il presente articolo, erroneamente indicato nel Bollettino Ufficiale come art. 1, è stato così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 marzo 2010, n. 5.

(...)